

## **Regolamento della Delegazione Caritas del Triveneto**

### **Art. 1 – Natura**

La Delegazione Caritas del Triveneto è, analogamente alle Caritas parrocchiali, diocesane e nazionale, l'organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Triveneta al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.

### **Art. 2 – Finalità**

I compiti della Delegazione Caritas Nordest, in conformità dell'art. 1, sono i seguenti:

- a) collaborare con i Vescovi nel promuovere nelle Chiese particolari l'animazione del senso della carità verso le persone e le comunità in situazioni di difficoltà, e del dovere di tradurlo in interventi concreti possibilmente con carattere promozionale e preventivo;
- b) curare il coordinamento delle iniziative e delle opere caritative e assistenziali di ispirazione cristiana;
- c) indire, organizzare e coordinare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità, che si verifichino sia in Italia che all'estero;
- d) in collaborazione con altri organismi di ispirazione cristiana:
  - realizzare studi e ricerche sui bisogni per aiutare a scoprirne le cause, per preparare piani di intervento sia curativo che preventivo, nel quadro della programmazione pastorale unitaria, e per stimolare l'azione delle istituzioni civili ed una adeguata legislazione;
  - promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e del personale di ispirazione cristiana sia professionale che volontario impegnato nei servizi sociali, sia pubblici che privati, e nelle attività di promozione umana;
  - contribuire allo sviluppo umano e sociale dei paesi più poveri del mondo con la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con prestazione di servizi, con aiuti economici, anche coordinando le iniziative dei vari gruppi e movimenti di ispirazione cristiana.
  - mantenere in questi settori le relazioni con i responsabili delle pubbliche amministrazioni.

### **Art. 3 – Composizione**

La Delegazione della Caritas del Nordest è composta da:

- Il Vescovo Delegato dalla Conferenza Episcopale Triveneta
- I Direttori delle Caritas Diocesane del Triveneto
- Il Segretario, che funge anche da Tesoriere, scelto tra i componenti della Delegazione

### **Art. 4 – Organi della Delegazione**

Sono organi della Delegazione:

- La segreteria di Delegazione, formata dai Direttori in rappresentanza delle tre distinte regioni civili, che affiancano il Delegato Regionale
- I gruppi regionali di coordinamento

### **Art. 5 – Delegato Regionale**

Il Delegato Regionale viene nominato dalla Conferenza Episcopale Triveneta (ai sensi dell'art. 11/c dello Statuto di Caritas Italiana), su proposta dei Direttori delle Caritas Diocesane della Regione, che presenteranno una terna di nomi scelti fra gli stessi Direttori delle Caritas Diocesane.

Il Delegato Regionale d'accordo con il Vescovo Delegato della CET:

- a) presiede la Delegazione
- b) coordina e promuove le diverse attività degli Organi della Delegazione (vedi art.3)
- c) fa parte di diritto del Consiglio Nazionale di Caritas Italiana
- d) collabora alla realizzazione delle delibere e degli indirizzi delle Conferenza Episcopale Triveneta, circa i problemi della testimonianza di carità
- e) tiene i collegamenti tra le Caritas Diocesane della rispettiva Regione, le assiste nella loro attività, ne guida le iniziative comuni, specialmente quelle di carattere formativo

### **Art. 6 – Rapporti con le Caritas Diocesane**

La Delegazione è a servizio delle Caritas Diocesane, ma non assume nessuna responsabilità in ordine dell'operato di ciascuna.

### **Art. 7 – Durata del servizio del delegato**

La nomina del delegato Regionale della Delegazione Caritas Triveneto è "*ad quinquennium*" e non è rinnovabile.

### **Art. 8 – Spese**

Le spese della Delegazione Caritas Triveneta sono a carico della medesima.

### **Art. 9 – Pubblicazione di documenti, dichiarazioni, comunicati stampa**

§ 1 Documenti e Note pastorali prodotte dalla Delegazione Regionale e che interessano la Regione Ecclesiastica Triveneto sono rese pubbliche di intesa con il Vescovo Delegato e il Delegato Regionale e devono di norma essere approvate dalla CET.

§ 2 Dichiarazioni occasionali e comunicati stampa della Delegazione Regionale sono resi pubblici di intesa con il Vescovo Delegato e il Delegato Regionale e sono, di norma, approvati dal Presidente o dal Segretario della CET.

### **Art. 10 – Modifiche al Regolamento**

Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Regolamento, devono essere approvate dalla CET.

### **Art. 11 – Norme di rinvio**

Per quanto non è contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme della CEI, di Caritas Italiana, dell'ordinamento canonico e alle disposizioni vigenti in materia di enti ecclesiastici.